

Codice A1904A

D.D. 16 ottobre 2019, n. 556

POR FESR 2014/2020 - Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Priorità di Investimento IV.4c. Azioni IV.4c.1.1. e IV.4c.1.2. Bandi e Disciplinari aventi come beneficiari soggetti pubblici. Allineamento alle disposizioni sui criteri di aggiudicazione a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Sblocca Cantieri).

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

la Decisione C(2015)922 con la quale la CE ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”, così come da ultimo modificato con Decisione della Commissione C(2019) 564 del 23/01/2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia;

la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 e s.m.i. con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione C(2015)922 della Commissione Europea;

la D.G.R. n. 24-8411 del 15 febbraio 2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione C(2019) 564 della Commissione Europea;

la D.G.R. n. 1-89 dell'11 luglio 2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”;

la D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento all'istituzione della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono le competenze dell'AdG del FESR.

Dato atto che nei seguenti Bandi e Disciplinari relativi alle Azioni IV.4c.1.1. e IV.4c.1.2. del POR FESR 2014-2020,

- bando “*Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti*”; approvato con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 e s.m.i.;
- bando “*Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*”, approvato con determinazione dirigenziale n. 206/A1904A del 23/05/2017;

- “disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici sul patrimonio di proprietà della Regione Piemonte o in uso alla stessa”, approvato con determinazione dirigenziale n. 446/A1904A del 21/09/2017;
- “disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell’edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC)”, approvato con determinazione dirigenziale n. 47/A1904A del 13/2/2018;
- “disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale”, approvato con determinazione dirigenziale n. 374/A1904A del 17/9/2018;

è stabilito l’obbligo di aggiudicare gli appalti pubblici, attivati dai beneficiari per dare attuazione ai progetti finanziati, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e il conseguente divieto, pena la revoca dell’agevolazione, di utilizzare il criterio del minor prezzo.

Considerato che:

- l’obbligo di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, previsto dai predetti Bandi e Disciplinari, rappresenta una condizione più restrittiva rispetto alla normativa di riferimento sia in materia di appalti pubblici, sia riguardante la fonte di finanziamento degli interventi (POR FESR 2014-2020);
- tale obbligo è stato stabilito al fine di favorire lo sviluppo di progetti a carattere innovativo e dimostrativo, stante anche il contesto normativo presente al momento della loro approvazione, per il quale il criterio del minor prezzo era utilizzabile soltanto nei particolari casi riportati all’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, secondo un chiaro orientamento del Legislatore volto a privilegiare l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a discapito del minor prezzo.

visto il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicato sulla G.U.R.I. n.92 del 18/04/2019 ed entrato in vigore il 19/04/2019, che all’art. 1 modifica l’art. 36 “Contratti sotto soglia” e l’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” del D.Lgs. 50/2016, con lo scopo di favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in particolare aventi un importo inferiore alle soglie europee di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

Nello specifico il predetto Decreto-Legge indica il criterio del minor prezzo come criterio principale da utilizzare per le procedure di importo inferiore alla soglia europea aventi ad oggetto lavori pubblici.

Vista la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U.R.I. n. 140 del 17/06/2019) di conversione del Decreto-Legge 32/2019, che ha sostanzialmente confermato le modifiche apportate dal Decreto-Legge alle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione, avvalorando la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione delle procedure sotto-soglia nel settore dei lavori pubblici, lasciando, pertanto, alle stazioni appaltanti la possibilità di scegliere, per quanto riguarda i lavori, in maniera del tutto discrezionale tra i due criteri di aggiudicazione previsti (minor prezzo oppure offerta economicamente più vantaggiosa).

Ritenuto di adeguare i Bandi e i Disciplinari riguardanti le Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 del POR FESR 2014-2020 alle predette disposizioni normative che hanno innovato la disciplina degli appalti pubblici, al fine di perseguire le medesime finalità di detta norma, vale a dire favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Valutato di conseguenza, d’intesa con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, di prevedere, nei citati Bandi e i Disciplinari riguardanti le Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 del POR FESR 2014-2020, il rinvio alla normativa di riferimento in materia di appalti pubblici, senza stabilire vincoli più stringenti rispetto al criterio di aggiudicazione da utilizzare.

Ritenuto altresì di non determinare un differente trattamento per i diversi beneficiari, prevedendo che tali modifiche si applichino a partire dall'approvazione di detti Bandi/Disciplinari, anche al fine di non penalizzare eventuali enti pubblici che, pur operando conformemente alla vigente normativa di riferimento, abbiano omesso di applicare la condizione più restrittiva prevista dai dispositivi di attuazione regionali, con potenziale danno ai relativi bilanci pubblici in caso di adozione di una revoca dell'agevolazione a suo tempo concessa.

Considerato, inoltre, che il carattere innovativo e dimostrativo dei progetti risulta comunque garantito dai criteri di selezione delle operazioni adottati e dal procedimento di applicazione dei medesimi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

visti:

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., “*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”;

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PPA.A.*”;

DETERMINA

Di modificare i Bandi e i Disciplinari riguardanti la Priorità di Investimento IV.4c. (Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2) aventi come beneficiari soggetti pubblici al fine di adeguarli a quanto previsto in materia di criteri di aggiudicazione dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (in G.U.R.I. n.92 del 18 aprile 2019) e dalla relativa Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U.R.I. n. 140 del 17 giugno 2019) e nello specifico:

A) per quanto riguarda il bando, approvato con **determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 e s.m.i.** “*Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti*” (Asse IV, Priorità di Investimento IV.4c., obiettivo IV.4c.1.1., Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2.) **la frase del paragrafo 2.2:**

“Il soggetto proponente dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- Appalto aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016¹;

oppure

- PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/20083 e s.m.i. e del d.lgs. 102/20144 e s.m.i.”

è sostituita con la seguente:

“Il soggetto proponente dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- *Appalto pubblico aggiudicato nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
- oppure*
- *PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/20083 e s.m.i. e del d.lgs. 102/20144 e s.m.i.”.*

Inoltre la nota n.1 “È vietato, pena la revoca dell’agevolazione, l’utilizzo del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di progetti a carattere innovativo e dimostrativo in coerenza con gli obiettivi della misura” è **soppressa**.

B) Per quanto riguarda il bando approvato con **determinazione dirigenziale n. 206/A1904A del 23/05/2017** “Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti” (Asse IV, Priorità di Investimento IV.4c., obiettivo IV.4c.1.1., Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2.), **la frase del paragrafo 2.2:**

“Il soggetto proponente dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- *Appalto aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016¹;*
- oppure*
- *PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/20083 e s.m.i. e del d.lgs. 102/20144 e s.m.i.”*

è sostituita con la seguente:

“Il soggetto proponente dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- *Appalto pubblico aggiudicato nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
- oppure*
- *PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/20083 e s.m.i. e del d.lgs. 102/20144 e s.m.i.”.*

Inoltre la nota n.1 “È vietato, pena la revoca dell’agevolazione, l’utilizzo del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di progetti a carattere innovativo e dimostrativo in coerenza con gli obiettivi della misura” è **soppressa**.

C) Per quanto riguarda il bando approvato con **determinazione dirigenziale n. 446/A1904A del 21/09/2017** “Riduzione dei consumi energetici sul patrimonio di proprietà della Regione Piemonte o in uso alla stessa” (Asse IV, Priorità di Investimento IV.4c., obiettivo IV.4c.1.1., Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2.), **la frase del paragrafo 2.1:**

“Il beneficiario dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- *Appalto aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016¹;*
- oppure*

- PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/20083 e s.m.i. e del d.lgs. 102/20144 e s.m.i.”

è sostituita con la seguente:

“Il beneficiario dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- Appalto pubblico aggiudicato **nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;**

oppure

- PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/20083 e s.m.i. e del d.lgs. 102/20144 e s.m.i.”.

Inoltre la nota n.1 “È vietato, pena la revoca dell’agevolazione, l’utilizzo del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di progetti a carattere innovativo e dimostrativo in coerenza con gli obiettivi della misura” è soppressa.

D) Per quanto riguarda il disciplinare, approvato con determinazione dirigenziale n. 47/A1904A del 13/2/2018, “Interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell’edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC)” (Asse IV, Priorità di Investimento IV.4c., obiettivo IV.4c.1.1., Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2.), la frase del paragrafo 2.1:

“Il beneficiario dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla realizzazione del progetto selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti di appalto, in applicazione del medesimo decreto, aggiudicati mediante una o più procedure secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.¹”.

è sostituita con la seguente:

“Il beneficiario dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla realizzazione del progetto selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti di appalto, in applicazione del medesimo decreto, aggiudicati mediante una o più procedure **nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.**”.

Inoltre la nota n.1 “È vietato, pena la revoca dell’agevolazione, l’utilizzo del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di progetti a carattere innovativo e dimostrativo in coerenza con gli obiettivi della misura” è soppressa.

E) Per quanto riguarda il disciplinare, approvato con determinazione dirigenziale n. 374/A1904A del 17/9/2018 “Interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale” (Asse IV, Priorità di Investimento IV.4c., obiettivo IV.4c.1.1., Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2.), la frase del paragrafo 2.1:

“Il beneficiario dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- Appalto aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016¹;

oppure

- PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/20083 e s.m.i. e del d.lgs. 102/20144 e s.m.i.”

è sostituita con la seguente:

“Il beneficiario dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- Appalto pubblico aggiudicato **nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;**

oppure

- PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/20083 e s.m.i. e del d.lgs. 102/20144 e s.m.i.”.

Inoltre la nota n.1 “È vietato, pena la revoca dell’agevolazione, l’utilizzo del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di progetti a carattere innovativo e dimostrativo in coerenza con gli obiettivi della misura” è soppressa.

Di stabilire che le predette modifiche si applicano a partire dalla data di approvazione dei predetti Bandi e Disciplinari, rimuovendo *ab origine* l’obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e il conseguente divieto di utilizzare il criterio del minor prezzo.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione trasparente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”

La Dirigente
Silvia Riva

Funzionario estensore:
Bianca Maria Eula